



Determinazione Dirigenziale

N. 759 Del 23 APR. 2014

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Oggetto: Annullamento d'ufficio in autotutela del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 3 posti nel profilo professionale di Avvocato Dirigente a tempo indeterminato indetto con Determinazione Dirigenziale n. 3309 del 23/12/2011.

Premesso che,

al fine di colmare le carenze in organico relativamente ai vari profili dirigenziali, la Giunta Capitolina, con deliberazione n. 194 del 1 giugno 2011, ha approvato il nuovo sistema di classificazione della dirigenza di Roma Capitale e ha approvato il relativo piano assunzionale 2011-2013;

esperite le attività propedeutiche all'indizione di nuove procedure selettive, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, con determinazione dirigenziale n. 3099 del 23 dicembre 2011, sono stati indetti n. 7 concorsi pubblici, per esami, per l'accesso a vari profili dirigenziali, nel senso di seguito specificato:

1. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 5 posti nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo;
2. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente Socio Educativo;
3. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 2 posti nel profilo professionale di Dirigente Sistemi Tecnologici e Informativi;
4. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 4 posti nel profilo professionale di Dirigente Economico-Finanziario;
5. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 4 posti nel profilo professionale di Dirigente Tecnico;
6. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente Beni Culturali e Ambientali;
7. concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 3 posti nel profilo professionale di Avvocato Dirigente;

avverso alcune delle procedure sopra indicate, alcuni candidati, utilmente collocati in precedenti graduatorie di concorsi per omologhi profili dirigenziali, hanno proposto

ricorso al Tar del Lazio per l'annullamento dei relativi bandi di concorso;

il Tar del Lazio Sezione Seconda, operando una chiara distinzione tra le posizioni dei ricorrenti, utilmente collocati in graduatorie relative a procedure selettive pubbliche e procedure selettive riservate a dipendenti dell'Amministrazione, ha accolto i ricorsi limitatamente alle eccezioni sollevate dai primi ricorrenti e, per l'effetto, ha annullato i relativi bandi di concorso sulla base del principio generale, già enunciato dall'Adunanza plenaria con sentenza n. 14/2011, secondo il quale "sul piano dell'ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace", pertanto, in costanza di proroga di una graduatoria concorsuale, la decisione di indire un nuovo concorso relativo all'assunzione degli stessi profili di quella graduatoria va congruamente motivata sul perché si debba seguire un procedimento amministrativo di rilevante complessità ed accompagnato ad oneri di bilancio, piuttosto che la chiamata di soggetti già scrutinati e dichiarati idonei a quelle determinate funzioni;

il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha confermato sostanzialmente le pronunzie di I grado, sancendo definitivamente l'operatività anche nei confronti di questa Amministrazione dell'art. 1 c. 4 D.L. n. 216/2011, convertito dalla L. n. 14/2012, *"che ha disposto la proroga generalizzata al 31/12/12 dell'efficacia di tutte le graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003"*;

più specificatamente nella sentenza n. 6249 del 27 dicembre 2013 il Supremo Consesso amministrativo, proprio con riguardo a procedure concorsuali indette da Roma Capitale, ha statuito il principio secondo il quale è illegittima l'indizione di un nuovo concorso nell'ipotesi in cui sia ancora vigente una graduatoria espressione dell'espletamento di una pregressa procedura selettiva pubblica. Tanto in adesione alla prospettazione offerta dall'Adunanza Plenaria del medesimo Consiglio di Stato n. 14/2011, là dove era stato affermato che in tali casi l'eventuale scelta di indire un nuovo concorso deve essere sostenuta da adeguata motivazione;

nella menzionata decisione n. 6249/2013, così come in altre successive dello stesso tenore, è stato peraltro ritenuto che non sussistono dubbi sull'avvenuta proroga e, quindi, sulla vigenza delle graduatorie di concorsi pubblici approvate nell'anno 2007, tra le quali deve essere individuata quella relativa al pregresso concorso (bandito nel 2005) per il conferimento di n. 4 posti nel profilo professionale di Avvocato Dirigente;

alla luce del riferito orientamento giurisprudenziale, anche il concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 3 posti nel profilo professionale di Avvocato Dirigente, indetto con Determinazione Dirigenziale n. 3309 del 23/12/2011, è stato oggetto di ricorso in sede giurisdizionale;

Dato atto che

sulla base delle succitate pronunce giurisdizionali, con determinazione dirigenziale n. 100 del 20/01/2014, alla quale si rinvia, è stata disposta la sospensione, in via cautelare, dell'imminente espletamento della prova orale del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 3 posti nel profilo professionale di Avvocato Dirigente, programmata secondo il calendario d'esame già definito (dal 28/01/2014 al 6/02/2014), al fine di consentire all'Amministrazione ogni opportuna valutazione e l'eventuale adozione dei necessari atti conseguenti più rispondenti alle esigenze di rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa;

nel contempo, l'Avvocatura capitolina, interpellata in merito all'opportunità di intraprendere un'eventuale azione in autotutela, relativamente alle procedure selettive per il reperimento di figure dirigenziali indette con Determinazione 3309/2011, per le quali non risulta ancora definito un giudicato amministrativo, si è espressa con parere prot. RF 2014/4472 Fascicolo 46/5695 del 16/01/2014, evidenziando la necessità di conformare la condotta dell'Amministrazione – in relazione alle modalità di reclutamento del personale – ai principi fissati dal Consiglio di Stato in

Adunanza plenaria (decisione n. 14/2001), avvertendo che una diversa scelta potrebbe incorrere nella censura di elusione del giudicato stesso;

successivamente la medesima Avvocatura capitolina, in risposta all'ulteriore richiesta inoltrata dal Dipartimento Risorse Umane, con nota prot. Gb/15880 del 6 marzo 2014, pur evidenziando il diverso sviluppo della vicenda processuale della procedura concorsuale in argomento (in considerazione del fatto che in sede cautelare, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha ritenuto non fondata la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti di indizione della nuova procedura sulla scorta del "confronto" tra i due bandi di concorso, con espresso rilievo in ordine alla circostanza che mentre il bando del 2005 si riferiva ad un concorso per titoli ed esami, quello di riferimento attuale si riferisce ad un concorso per soli esami), ha ritenuto, tuttavia, che sussistano ragionevoli dubbi circa il fatto che questa statuizione, adottata in via sommaria, possa essere confermata all'esito del giudizio di merito, a seguito di un approfondito esame della fattispecie.

Rilevato che

Se è pur vero che l'indizione di una nuova procedura selettiva possa trovare legittimità giuridica qualora sia intervenuta una sostanziale modifica della disciplina concorsuale, è altrettanto vero che, laddove sia rimasto immutato sostanzialmente il contenuto delle prove d'esame e risultino addirittura meno rigorosi i requisiti di partecipazione, l'utilizzo di pregresse vigenti graduatorie debba ritenersi la scelta più rispondente ai principi dell'ordinamento e della buona amministrazione;

nel caso di specie, infatti, come peraltro osservato nello stesso ricorso introduttivo del giudizio pendente tuttora dinanzi al Tar del Lazio (Reg. Gen. 03315/2013), entrambe le procedure sono caratterizzate sostanzialmente dalle medesime prove d'esame. La circostanza che la graduatoria finale nel primo concorso fosse stilata anche tenendo conto del possesso di titoli di servizio e di cultura, se è rilevante ai fini della formazione della graduatoria stessa, non assume rilievo con riguardo al profilo del superamento delle prove concorsuali, costituendo essa semmai un *quid pluris* rispetto alle prove medesime;

l'art. 4 del bando del concorso indetto nel **2011** recita, infatti, che le prove scritte sono tre e sono rivolte alla verifica del possesso di competenze che afferiscono allo specifico profilo professionale di Avvocato dirigente e consistono ciascuna in un tema o elaborato di carattere tecnico pratico nelle seguenti materie:

Diritto civile e diritto processuale civile;
Diritto penale e diritto processuale penale;
Diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo

l'art. 4 del bando del concorso indetto nel **2005** recita, anch'esso, che le prove scritte sono tre e sono rivolte alla verifica del possesso di competenze che afferiscono allo specifico profilo professionale di Avvocato dirigente e consistono ciascuna in un tema o elaborato di carattere tecnico pratico nelle seguenti materie:

Diritto civile e diritto processuale civile;
Diritto penale e diritto processuale penale;
Diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo

Il medesimo art.4 del bando del concorso indetto nel **2011**, relativamente alla prova orale prevede che la stessa verterà sulle materie oggetto delle prove scritte (Diritto civile e diritto processuale civile; Diritto penale e diritto processuale penale; Diritto amministrativo e diritto processuale amministrativo), nonché sulle seguenti ulteriori materie:

Diritto del lavoro, con particolare riferimento alla disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
Diritto degli Enti Locali;

Nozioni di Diritto Tributario, con particolare riferimento ai tributi locali;

l'art 4 del bando del concorso indetto nel **2005** recita, alla stessa stregua, che la prova orale consisterà in distinti esami sulle seguenti materie:

diritto civile;
diritto processuale civile;
diritto penale;
diritto processuale penale;
diritto amministrativo;
diritto processuale amministrativo

anche in questo caso, relativamente alla prova orale, non può quindi, non dedursi la **sostanziale** correlazione tra le materie dei due bandi di concorso messi a confronto, anche in considerazione che il Diritto degli Enti Locali, la disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, nonché le nozioni di diritto tributario, con particolare riferimento ai tributi locali possono considerarsi specifiche appendici del Diritto Amministrativo, così come ordinariamente inteso;

anche per quel concerne i requisiti di partecipazione è dato evincere una sostanziale omogeneità tra i bandi delle due procedure o addirittura una minore incisività degli stessi nel bando della procedura del 2011. E' il caso, infatti, del requisito dell'effettivo esercizio della professione di avvocato, quale necessario, tra gli altri, ai fini dell'ammissione alla procedura. Tale requisito, infatti, è stato ridotto dal concorso del 2005 a quello del 2011 da tre a due anni, consentendosi, così, la partecipazione ad una platea più ampia ma, per ciò solo, anche meno qualificata;

si è, pertanto, in presenza di una seconda procedura concorsuale che presenta requisiti di partecipazione più fievoli di quella precedente, il che depone per una selezione meno rigorosa a fronte di quella che ha garantito la prima.

Considerato che,

nel frattempo veniva notificata all'Amministrazione, in data 10/02/2014 (prot. GB/9467) nelle persona del Responsabile del procedimento, dott.ssa Antonella Caprioli, e del Presidente della Commissione Avv. Andrea Magnanelli, nonché per conoscenza al Capo dell'Avvocatura capitolina, Avv. Rodolfo Murra, e all'On. Sindaco di Roma Capitale, Ignazio Marino, un'istanza/esposto relativa alla procedura concorsuale *de qua*, inoltrata da n. 3 candidati risultati non idonei alle prove scritte d'esame, con la quale si chiedeva all'Amministrazione di annullare e/o dichiarare nulla e/o inefficace la procedura concorsuale di riferimento, nonché di "adottare ogni altro provvedimento che possa salvaguardare l'interesse pubblico attraverso la rinnovazione della procedura concorsuale";

l'istanza/esposto di cui trattasi, con attenta e minuziosa analisi, ha denunciato profili di illegittimità procedurale relativi all'espletamento della procedura concorsuale con particolare riferimento all'espletamento delle tre prove d'esame, alla detenzione e custodia degli elaborati nella fase di correzione degli stessi, nonché presunte contraddittorietà/illogicità nell'attribuzione dei giudizi di valutazione degli elaborati di alcuni candidati risultati idonei alle prove scritte, tenuto conto degli stessi criteri di valutazione che la stessa Commissione Esaminatrice aveva assunto come parametro valutativo;

successivamente in data 19 febbraio 2014 l'Avvocatura capitolina trasmetteva al Dipartimento Risorse Umane il ricorso al Tar del Lazio presentato dal candidato Zennaro Massimo, partecipante non idoneo alla procedura in argomento, nel quale, tra le altre, venivano eccepite, sostanzialmente, le medesime irregolarità procedurali sollevate nell'istanza sopra evidenziata, con particolare riferimento alla custodia e detenzione degli elaborati delle prove d'esame, dopo le prove stesse e per tutto il periodo di correzione.

Atteso che

dai verbali della commissione esaminatrice è dato evincere che le valutazioni delle prove scritte sono state avviate dalla Commissione in data 21 marzo 2013 "nell'Ufficio del Capo dell'Avvocatura Capitolina" e si sono concluse in data 3 dicembre 2013 "nell'Ufficio del Presidente della Commissione presso l'Avvocatura Capitolina";

dal verbale di avvio delle fasi di correzione degli elaborati (verbale del 21 marzo 2013), si è riscontrato che il Presidente della Commissione ha acquisito gli elaborati di cui trattasi divenendone il custode per tutte le operazioni di valutazione. Il suddetto verbale testualmente recita "... preliminarmente la segreteria, così come precisato nella seduta del 15 marzo u.s., consegna al Presidente i plichi contenenti gli elaborati delle tre prove scritte, che erano stati custoditi in un apposito armadio blindato presso il Dipartimento Risorse Umane sito in Via del Tempio di Giove n. 3. La Commissione, dopo aver constatato l'integrità dei predetti plichi, procede a collocare gli stessi in un apposito armadio blindato sito all'interno dell'ufficio del Capo dell'Avvocatura Capitolina";

nel verbale del 15 marzo 2013 si è trascritto che "... il Presidente a tal proposito precisa che i suddetti plichi così sigillati saranno presi in carico dal medesimo Presidente e custoditi in un apposito armadio blindato sito presso l'Avvocatura Capitolina";

non è rinvenibile negli stessi verbali della Commissione alcun riferimento ad eventuali spostamenti degli elaborati anche quando il Presidente della Commissione è cessato dall'incarico di Capo dell'Avvocatura.

Considerato che

la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 331 del 28 settembre 2011, avente ad oggetto "Regolamento per l'accesso alla qualifica di dirigente a tempo indeterminato. Parziale modifica della deliberazione della Giunta Capitolina n. 205 del 15 giugno 2011" dispone all'art. 13, intitolato Norme finali e di rinvio, che "per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento, per quanto compatibili, alle disposizioni vigenti in materia di accesso all'impiego dell'Amministrazione di Roma Capitale";

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 424 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. (Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente), all'art. 15 (Prova scritta: adempimento dei concorrenti e della Commissione Esaminatrice), al comma 2, dispone che "le buste vengono raccolte in uno o più plichi che sono firmati dai componenti della commissione e dal segretario, il quale custodisce tutti i plichi, d'intesa con il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, in un locale di sicurezza collocato nel Dipartimento stesso";

ancora in maniera più incisiva, l'art. 7 della citata deliberazione n. 424/2009 e s.m.i. al punto 5) stabilisce che "il segretario della Commissione [...] custodisce gli atti del concorso".

Tenuto conto che

le attribuzioni di funzioni di conservazione e custodia degli atti concorsuali in capo al segretario della Commissione sono acclarate, altresì, dall'autorevole giurisprudenza sul tema. In particolare, la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 344 del 25 gennaio 2003 dispone che "il segretario *omissis*... espleta in piena neutralità funzioni serventi e certificatorie, che si concretano essenzialmente nella stesura e nella cura della sottoscrizione dei verbali, nonché nella conservazione degli elaborati... *omissis*";

pertanto, alla luce delle predette segnalazioni, al fine di chiarire in maniera rigorosa e puntuale la fondatezza delle stesse, il Direttore del Dipartimento Risorse Umane chiedeva al Presidente della

Commissione Esaminatrice, Avv. Andrea Magnanelli, con nota prot. GB/13887 del 26/02/2014, notizie in merito alla motivazione in virtù della quale la Commissione Esaminatrice, in deroga a quanto disposto dalla normativa regolamentare dell'Ente, avesse acquisito e custodito gli elaborati delle prove scritte in un apposito armadio blindato sito all'interno degli uffici dell'Avvocatura Capitolina, per tutta la relativa fase di valutazione, nonché notizie in merito alle eccezioni sollevate dai candidati istanti, in merito alle presunte contraddittorietà/illogicità nell'attribuzione dei giudizi di valutazione degli elaborati di alcuni candidati risultati idonei alle prove scritte, tenuto conto degli stessi criteri di valutazione che la stessa Commissione Esaminatrice aveva assunto come parametro valutativo;

a seguito della richiamata nota, il Presidente della Commissione Esaminatrice, in data 27 febbraio 2014, prot. n. RF2014/20507 e successivamente con nota acquisita al Protocollo del Dipartimento Risorse Umane in data 3/3/2014 n. GB/14988, ha risposto alla richiesta *de qua* sostanzialmente adducendo la regolarità delle operazioni effettuate dalla Commissione Esaminatrice in argomento;

più specificatamente il Presidente della Commissione Esaminatrice sulla contestata presunta violazione della normativa regolamentare dell'Ente in materia di custodia degli elaborati ha risposto sostenendo che la normativa contenuta nella Deliberazione della Giunta Comunale n. 424/2009 "lungi dal dettare la disciplina di carattere generale per i concorsi di Roma Capitale, reca la regolamentazione in materia di accesso esclusivamente ed esplicitamente per il personale non dirigente. Essa, dunque, non si applica alla procedura in esame che, invece, trova la propria normativa nella diversa deliberazione G.C. n. 331/2011 che nulla dice in proposito. Anzi, tale ultimo provvedimento è chiaro nel disporre che i lavori delle commissioni non debbano necessariamente tenersi presso il Dipartimento Risorse Umane per cui del tutto illogica e contraddittoria sarebbe la disposizione che imponesse la conservazione degli elaborati presso il Dipartimento, costringendo i commissari ad una defatigante opera di trasferimento del materiale ad ogni seduta. La richiamata contraddittorietà, inoltre, esclude il rinvio operato dall'art. 13 della stessa del. GC.331, tanto più che il concorso *de quo* che qui ci occupa, quello per avvocato dirigente, vige una disciplina ancor più specifica, quella dettata dall'art. 12, che costringerebbe ad ipotizzare un inammissibile doppio rinvio (comma 10)",

inoltre, nel verbale del 3 marzo 2014, trasmesso con la citata nota n. GB/14988, la stessa Commissione sul tema ha sottolineato di aver "[ritenuto la modalità prescelta la più idonea ad assicurare la conservazione e l'integrità delle prove, proprio per la non necessità del loro trasporto di volta in volta per le singole sedute di correzione]".

Considerato che

alla luce della posizione assunta dalla Commissione Esaminatrice in merito alle presunte irregolarità procedurali segnalate dai candidati istanti come sopra esposte e tenuto conto dell'astratta possibile violazione del principio di buon andamento del procedimento concorsuale *de quo*, nell'interesse dell'Amministrazione e di tutti i candidati partecipanti, il Dipartimento Risorse Umane, con nota prot. Gb/15880 del 6 marzo 2014, chiedeva al Capo dell'Avvocatura Capitolina, tra l'altro, una qualificata e definitiva determinazione in merito alle presunte irregolarità procedurali sollevate, tenuto conto della vigente normativa regolamentare dell'Ente;

il Capo dell'Avvocatura capitolina con nota acquisita al protocollo del Dipartimento Risorse Umane con n. GB/18633 del 17 marzo 2014, in particolar modo sulle presunte irregolarità procedurali denunciate, come sopra evidenziate, chiariva che "[profili di assoluta delicatezza, invece, sono sottesi al tema della conservazione e della custodia dei plichi durante il tempo necessario a compiere le correzioni degli elaborati, che nella specie il Presidente (e solo lui, a quanto parrebbe di capire) ha voluto fossero mantenuti non presso la Segreteria della Commissione, e quindi, nella sede del Dipartimento, ma all'interno di un armadio ubicato nella sua stanza, cioè nell'edificio dell'Avvocatura.....*omissis*. E' pacifico che al termine della seduta della Commissione svoltasi il 15 marzo 2013 il Presidente abbia deciso di prendere personalmente in carico i plichi contenenti gli elaborati scritti e di volerli custodire in "un apposito armadio blindato presso l'Avvocatura

Capitolina". Per l'effetto nella seduta successiva (21 marzo), la Segreteria ha provveduto ad eseguire l'ordine ricevuto, consegnando nelle mani del Presidente i plichi":

nella succitata nota il Capo dell'Avvocatura specificava, altresì, che "al riguardo, non si ritiene di poter concordare con quanto sostenuto dal Presidente della Commissione a fronte della specifica richiesta di chiarimenti a lui inoltrata dal Dipartimento con nota prot. 13887 del 26 febbraio 2013. Egli infatti ha replicato osservando in primo luogo che la norma sopra citata (art. 7 comma 5 della deliberazione n. 424/09) non troverebbe applicazione al concorso *de quo* (a posti da dirigente), posto che invece le operazioni di svolgimento sarebbero regolamentate dalla *diversa* deliberazione giuntale n. 331/2011 (che, riguardando proprio i concorsi per la qualifica dirigenziale, nulla direbbe in proposito); in secondo luogo nessun vizio si sarebbe verificato nella specie, atteso che dei plichi è stata comunque garantita la sicurezza e l'integrità, in quanto custoditi in un armadio blindato (ubicato nella propria stanza) le cui chiavi verosimilmente sono state sempre nel suo esclusivo possesso";

più incisivamente nella nota *de qua* il Capo dell'Avvocatura ha osservato che " la tesi dell'asserita inapplicabilità al caso di specie del principio secondo cui la conservazione e la custodia dei plichi compete esclusivamente al Segretario non trova fondamento: se è vero, infatti, che la deliberazione n. 331/2011 (sui concorsi per reclutamento di personale con qualifica dirigenziale) nulla dispone con riferimento al profilo specifico qui in esame, è altresì innegabile che l'art.13 della stessa reca un rinvio dinamico a tutte le disposizioni vigenti, in quanto compatibili, in materia di accesso al pubblico impiego ed al regolamento di accesso all'impiego dell'Amministrazione di Roma Capitale. Tra le norme oggetto di rinvio v'è sicuramente quella contenuta nel più volte citato art. 7 comma 5 della deliberazione n. 424/09, la quale – recando peraltro un principio di ordine generale – affida – al (solo) segretario il compito di custodire gli atti del concorso".

Tenuto conto che

il responsabile del procedimento, condividendo in pieno le osservazioni espresse dal Capo dell'Avvocatura come sopra evidenziate ritiene, altresì, che la regola dettata dal citato art. 7 comma 5, trae la propria ratio dal ruolo stesso assegnato al segretario della Commissione dalla legge, la quale attribuisce allo stesso solo mansioni certificatorie, di supporto, **di custodia** e di stesura degli atti (Corte dei Conti, Sez. Campania 28/12/1991 n.3). Coticchè l'attribuzione al Segretario del delicato compito di conservare- durante l'intero iter di svolgimento del concorso- i plichi contenenti gli elaborati, si giustifica proprio con la sua impossibilità (non avendo egli poteri di firma sugli stessi), di intervenire nel processo valutativo-decisionale, a differenza di ciò che avviene, invece, per i commissari (che, per accedere ai faldoni, hanno, invece, necessario bisogno di costui);

proprio a tal proposito il Regolamento di disciplina in materia di accesso agli impieghi presso il Comune di Roma per il personale non dirigente, a cui espressamente rinvia la più volte citata deliberazione n. 331/2011, all'art. 6 comma 5, dispone che "*Il Segretario della Commissione parimenti nominato dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane, viene scelto tra i dipendenti del Dipartimento Risorse Umane*",

appare, quindi inequivoco che, l'obbligata individuazione del segretario nell'ambito dei dipendenti del Dipartimento Risorse Umane, risulta strettamente legata alla citata disposizione Regolamentare (art. 15 delib.424/2009 "Prova scritta"), secondo la quale "*le buste vengono raccolte in uno o più plichi che sono firmati dai componenti della commissione e dal segretario, il quale custodisce tutti i plichi, d'intesa con il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, in un locale di sicurezza collocato nel Dipartimento stesso*" e questo prescindendo dalla sede in cui vengono effettuate le correzioni degli elaborati;

inoltre, come del resto osservato nel parere reso dall'Avvocatura (rif. prot.GB/18633/2014), la Commissione di concorso non si immedesima nell'Amministrazione che ha proceduto alla relativa nomina restando, invece, comunque soggetto terzo alla stessa assolvendo **unicamente** attività di valutazione e giudizio;

pertanto, in considerazione del quadro normativo sopra delineato, nel caso di specie, la Segreteria della Commissione rappresenta, quindi la parte "interna" dell'Amministrazione in seno all'organo tecnico giudicante ed ha il compito, proprio perché quest'ultimo è estraneo all'Amministrazione (ancorché i suoi componenti possano anche essere dipendenti di ruolo in servizio effettivo della stessa), di **garantire**, con funzioni certificatrici e di custodia, la regolarità dell'intera procedura nell'interesse esclusivo dell'Ente che l'ha bandita;

nessuna deroga può essere consentita in tale ambito, poiché qualsiasi eccezione impedisce al Segretario di espletare quel suo compito di garanzia che, a sua volta, assurge a espressione del precetto costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa (si pensi al caso in cui la Commissione fosse composta tutta da liberi professionisti e uno di costoro si riterrebbe libero di portare presso il proprio studio professionale i plichi contenenti gli elaborati da valutare);

inoltre, quando la normativa ha inteso derogare a questo principio generale, lo ha fatto espressamente ed anche per ragioni di pura logica come, ad esempio, l'art. 14 ultimo comma del DPR 9 maggio 1994 n. 487, là dove prevede che i plichi contenenti i lavori dei candidati siano custoditi sì dal Presidente, ma solo quando si tratti di concorsi tenutisi in sedi fisicamente diverse;

in definitiva, il fatto che i faldoni contenenti gli elaborati siano stati stipati in un armadio blindato, ma comunque ubicato in una sede non di pertinenza del Segretario della Commissione, non vale a poter disconoscere che si è in presenza di un'indubbia violazione della regolamentazione interna non giustificabile dalle dedotte "esigenze di praticità e semplificazione", tenuto conto, tra l'altro, della procedura seguita dalle Commissioni Esaminatrici dei concorsi concomitanti, nonché di quelli progressi, sempre, invece, pienamente rispettosa del disposto in esame;

inoltre, per giungere alla conclusione sopra esposta, non occorre la prova che vi sia stata una concreta violazione del principio di segretezza, ossia che vi sia stato un indebito accesso di terzi al citato armadio, atteso che è sufficiente il mancato rispetto di una norma regolamentare interna con la quale l'Amministrazione di Roma Capitale ha deciso di limitare il proprio operato, imponendo alle Commissioni di concorso di far custodire gli atti alla Segreteria, senza alcuna previsione di deroghe, per configurare *ex se* la violazione dedotta. Ancor più se tale violazione non trova giustificazione e motivazione nei verbali della Commissione, non potendo l'omessa verbalizzazione essere surrogata da dichiarazioni postume del Presidente della Commissione.

Considerato che

le modalità di custodia e conservazione degli elaborati dei concorsi di Roma Capitale, così come espressamente stabilite dalla stessa Amministrazione, costituiscono il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza, nonché di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati;

qualora la Commissione Esaminatrice ometta di osservare tutte le regole necessarie a garantire il rispetto di tali principi, così come stabilite dalla stessa Amministrazione, si produce una illegittimità di per sé rilevante e insanabile, in quanto viene posta in essere una condotta già *ex ante* connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

Atteso che

alla luce delle considerazioni sopra esposte, in data 25 marzo 2014, con note in atti, è stata inoltrata ai candidati controinteressati formale comunicazione di avvio del procedimento di annullamento d'ufficio del concorso *de quo*, ex art. 7 legge 241/90, con invito a presentare eventuali memorie scritte e/o documenti utili pertinenti all'oggetto del procedimento, entro il 10 aprile 2014;

alla data sopra indicata non risulta pervenuta alcuna documentazione e/o eccezione rilevante tale da evidenziare una prospettiva giuridica all'Amministrazione diversa dall'annullamento in autotutela, posto che le memorie prodotte si limitano da un lato a ribadire la presunta differenza tra la procedura concorsuale del 2005 e quella del 2011 e, dall'altro, minimizzano il profilo delle violazioni di norme regolamentari, eccezioni queste già ampiamente sin qui controdedotte;

Richiamato

l'art. art. 21-nonies della L. n. 241/1990 che consente l'annullamento d'ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

Ritenuto che

per l'annullamento in autotutela del bando di concorso per la copertura di n. 3 posti nel profilo professionale di Avvocato Dirigente e di tutti gli atti posti in essere per l'attuazione della procedura selettiva in oggetto, sussistono valide ragioni di interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, tese alla buona organizzazione degli uffici pubblici secondo disposizioni di legge in modo che siano garantiti il buon andamento, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;

tra l'altro, consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che in caso di annullamento d'ufficio di un illegittimo provvedimento in materia di assunzione e gestione di personale pubblico, l'interesse pubblico all'intervento in autotutela è "in re ipsa", in quanto tale interesse va immediatamente ravvisato nella primaria esigenza di risparmiare spese non giustificate in base alla normativa e, soprattutto, di evitare assetti organizzativi irrazionali e disfunzionali;

ad ulteriore conferma di quanto appena asserito ed in considerazione del necessario rispetto delle stringenti disposizioni in materia di riduzione della spesa del personale imposte all'Amministrazione di Roma Capitale, è stato avviato un processo di ridefinizione e razionalizzazione del fabbisogno dirigenziale anche con particolare riferimento al profilo di Avvocato Dirigente;

a fronte della posizione di mera aspettativa vantata dai partecipanti ammessi alla prova orale ed, a maggior ragione, da tutti i partecipanti al concorso, la doverosa ponderazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto agli atti da rimuovere non può che vedere la prevalenza dell'assorbente interesse pubblico teso ad evitare l'espletamento di un concorso connotato da illegittimità, a prevenire la potenziale insorgenza di contenzioso e, non da ultimo, l'esborso inutile di danaro, anche al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per l'Amministrazione capitolina;

l'istruttoria per l'esercizio del potere di annullamento in autotutela è stata condotta entro un lasso temporale ragionevole in relazione alle citate pronunzie del Consiglio di Stato sui ricorsi N. R.G. 4022, 4025 e 4027 del 2012, depositate il 27/12/2013, e alla successiva Determinazione di sospensione n. 100 del 20/01/2014.

Ritenuto che

occorre determinarsi in relazione alla procedura concorsuale sospesa con determinazione dirigenziale n. 100/2014 nel legittimo perseguimento del preminente interesse pubblico, adottando ogni utile provvedimento per conformare la condotta dell'Amministrazione ai principi fissati dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria (decisione n. 14/2001), secondo l'orientamento condiviso anche dall'Avvocatura Capitolina;

visto l'art. 97 Cost.

visto l'art. 107 del T.U.E.L.;

visto lo Statuto di Roma Capitale,

vista la L.311/2004 art.1 comma1 36;
vista la determinazione dirigenziale n. 3099 del 23 dicembre 2011;
considerate le pronunzie del Consiglio di Stato del 27/12/2013 sui ricorsi n. di registro generale n. 4022, 4025 e 4027 del 2012;
considerato il ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio proposto dal candidato Zennaro per l'annullamento dell'esito della valutazione delle prove scritte;
considerate le istanze in atti aventi ad oggetto la richiesta di annullamento in autotutela del concorso de quo;
considerate le memorie endoprocedimentali pervenute a seguito della comunicazione di avvio del procedimento.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati,

di annullare d'ufficio in autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990, il bando di concorso per la copertura di n. 3 posti nel profilo professionale di Avvocato Dirigente, nonché, in parte qua, della determina dirigenziale di indizione n. 3309/2011 e di tutti gli atti posti in essere per l'attuazione della procedura selettiva in oggetto, con particolare riferimento all'attività di valutazione delle prove scritte realizzata dalla Commissione Esaminatrice.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla competente Autorità Giudiziaria nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge.

Dott.ssa Antonella Caprioli

